

L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE

27 febbraio 2015 ore 10:18

## Trust autodichiarato con imposta di donazione all'8%

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato Paolo Angelillis - Loconte & Partners**

Deve essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota dell'8% l'atto con cui il proprietario di beni immobili, al fine di rafforzare la garanzia patrimoniale prestata (in qualità di fideiussore) in favore di alcuni istituti bancari, li abbia costituiti in trust del quale egli stesso si sia nominato trustee ("trust autodichiarato"), indipendentemente dalla circostanza che, in ogni caso, non si sia realizzato alcun trasferimento

Per mezzo dell'ordinanza n. 3735, depositata lo scorso 24 febbraio, la Suprema Corte, occupandosi per la prima volta della tassazione dell'istituto del **trust autodichiarato**, sancisce l'applicazione al relativo atto dell'**imposta di donazione in misura proporzionale** (nel caso di specie con aliquota all'8%), sconfessando apertamente il predominante orientamento delle Corti di merito fino ad oggi pronunciate in *subiecta* materia.

La vicenda prende le mosse dal ricorso presentato da un contribuente che, dopo aver fatto confluire in trust i propri immobili al fine di offrire ulteriori garanzie, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti di credito, e dopo aver nominato se stesso quale trustee (configurando in questo modo la peculiare tipologia del "**trust autodichiarato**"), si vedeva notificare un avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta sulle donazioni ragguagliata al valore dei beni immobili apportati, con applicazione dell'aliquota all'8%.

Il Collegio di prime cure respingeva le doglianze del contribuente, il quale presentava gravame alla competente CTR della Lombardia che, con sentenza n. 71/15/2012 del 4 luglio 2012, accoglieva il ricorso, correttamente argomentando che, per effetto della **costituzione del trust**, il contribuente non avrebbe beneficiato di **alcun arricchimento**, in quanto la segregazione dei beni aveva come scopo precipuo quello della prestazione di una garanzia. Di talché, non sarebbe configurabile il presupposto impositivo dell'imposta sulle donazioni, né tanto meno alcuna capacità contributiva rilevante in capo al disponente, nella sua qualità di trustee.

Avverso detta sentenza, proponeva ricorso per Cassazione l'Agenzia, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, sostenendo che tale norma, poiché assoggetta ad imposta sulle successioni e donazioni anche la "**costituzione di vincoli di destinazione**", sarebbe senza dubbio da applicarsi alla fattispecie de qua.

Il Supremo Consesso, dunque, accoglieva il ricorso della parte pubblica, sulla base del principio - in **aperto contrasto con l'unanime dottrina** - secondo cui, il **negozio giuridico** realizzato dal contribuente, ancorché "sia **denominato trust, non ne ha la fisionomia**: ne manca, difatti, uno dei tratti tipologicamente caratteristici, ossia il trasferimento a terzi da parte del settlor dei beni costituiti in trust, al fine del conseguimento dell'effetto, con carattere reale, di destinazione del bene alla soddisfazione dell'interesse programmato". Inoltre, "ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente - chiosano gli Ermellini - il **trust è nullo** (sham trust) e **non produce l'effetto segregativo** che gli è proprio". Ne deriverebbe inesorabilmente l'assoggettamento a tassazione dei beni conferiti in trust con **aliquota proporzionale** (nonché massima) dell'8%, in quanto l'applicazione dell'imposta sulle donazioni ai vincoli di destinazione prescinderebbe dall'esistenza di un trasferimento o di un arricchimento in capo ad alcuno.

Una pronuncia, quella in commento che, di fatto ed in maniera alquanto sorprendente, sembra sconfessare la legittimità e, quindi, l'esistenza del trust autodichiarato che, come noto, consiste in quella particolare fattispecie di trust in cui la figura del disponente e quella del trustee vengono a coincidere. Il disponente, in questo caso, non attua alcun trasferimento ad un terzo soggetto, ma si limita ad apporre un vincolo di destinazione su alcuni suoi beni, separandoli dal restante suo patrimonio. La segregazione pertanto si verifica all'interno del patrimonio del disponente stesso. Risulta dunque lapalissiano come, in tale caso, l'istituzione del vincolo di destinazione non potrebbe essere considerata quale manifestazione di capacità contributiva, non essendovi alcun trasferimento patrimoniale.

Evidentemente di diverso avviso la Cassazione che ha ritenuto anche in questo caso applicabile l'imposta proporzionale dell'8% all'atto dell'istituzione del vincolo di destinazione.

La decisione odierna, unitamente all'ordinanza n. 3737 depositata in pari data nonché all'ordinanza n. 3886 del 26 febbraio (tutte di eguale contenuto), risulta dunque palesemente erronea quanto meno per un duplice ordine di ragioni: in primis, gli Ermellini vanno addirittura oltre rispetto a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate sia nella specifica controversia che, più in generale, nella Circolare n. 3/2008: in entrambi casi, infatti, l'Ufficio ha sempre sostenuto l'assoggettamento ad imposta sulle successioni e donazioni del trust autodichiarato, facendo salva, in ogni caso, la validità e la sussistenza del medesimo: oggi viene invece perfino negata la legittimità del suddetto istituto (peraltro attraverso il richiamo alla fattispecie del c.d. sham trust che rappresenta, all'opposto, una fattispecie ben definita e diversa nel diritto dei trust).

In secondo luogo, come anticipato, il provvedimento in commento si pone in aperto **contrasto** con la maggior parte delle pronunce di **merito** che, finanche di recente, si sono espresse sul punto.

Si pensi, ad esempio, alla sentenza n. 418/2/14 dello scorso 26 settembre, con cui la **CTP di Reggio Emilia** ha affermato che l'imposta di donazione (e successione) trova il suo presupposto nel trasferimento di beni o diritti, pertanto anche con il trust autodichiarato tale imposta non è applicabile, poiché non si hanno effetti traslativi del patrimonio vincolato né verso il trustee né verso i beneficiari del trust.

Del pari, la **CTP di Milano**, con la sentenza n. 1462/40/14, pronunciandosi su una fattispecie di trust autodichiarato, ha ritenuto essere inesistenti gli obblighi tributari in capo alla ricorrente (disponente-trustee) in relazione alla richiesta di applicazione dell'imposta di donazione avanzata dall'Agenzia delle Entrate (dello stesso tenore, le coeve sentenze n. 1208/17/14 e 1002/25/14 del medesimo Collegio, la sentenza della **CTP Lodi** 25 luglio 2013, la sentenza n. 73/15/12 della **CTR Lombardia** e la sentenza n. 10/29/12 della **CTR Veneto**).

L'auspicio non può dunque che essere quello per cui, nelle successive pronunce di legittimità che si occuperanno della specifica materia, i giudici sottopongano ad un **più approfondito esame** la tematica del **trust autodichiarato** confermando quanto correttamente (e costantemente) sostenuto fino ad oggi dai collegi di merito.

Copyright © - Riproduzione riservata